

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art. 429 cpc

nella causa per controversia *di previdenza ed assistenza sociale* promossa da:

Lentini Vito Francesco

rappr. e dif. dall'Avv. Castagnini e Grilletti

- Ricorrente -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappr e dif dall'Avv. Mogavero

- Convenuto -

OGGETTO: “RIPETIZIONE INDEBITO”

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 2.5.19 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare la insussistenza dell'indebito di cui alla nota INPS del 20.11.18.

L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e spiegando riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento della somma indebita al netto delle somme dovute e portate in compensazione.

Quindi la causa veniva decisa come da dispositivo in atti, sulle surriferite conclusioni dei procuratori delle parti.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

L'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 dispone: “*Le disposizioni di cui all'art. 52 co. 2 l. 9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in*



relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".

Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'*accipiens*, in quanto l'art. 52 co. 2 l. 9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.

Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: *a)* il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento; *b)* la comunicazione del provvedimento all'interessato; *c)* l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; *d)* la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata *quoad effectum* l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n. 17417.

Nel caso in esame, difetta certamente la condizione della imputabilità dell'errore all'Inps.

L'indebito, infatti, è scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo dal 2003 al 2005 in seguito a verbale ispettivo INPS relativo alla ditta Fratelli Oliva. A tale cancellazione ha fatto seguito ricorso giudiziario avente rg 1533 del 201, ma il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto n.2085 del 2016 , che ha dunque confermato la cancellazione dagli elenchi agricoli nel periodo dal 2003 al 2005. In altri termini, l'erronea determinazione iniziale dell'importo della pensione e l'attribuzione della pensione di anzianità in luogo di quella di vecchiaia, è stato cagionato dal disconoscimento di un rapporto di lavoro quale bracciante agricolo a



tempo determinato a seguito di verbale ispettivo INPS, confermato con sentenza passata in giudicato

Pertanto appare evidente come non vi possa essere alcun errore imputabile all'INPS nella erogazione della prestazione pensionistica, sicchè già solo per questo non si può invocare la irripetibilità dell'indebito. Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'ente previdenziale non ha l'onere di verificare i dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, prima di procedere alla erogazione della pensione, sicché l'errore conseguente alla omissione di tale verifica non è imputabile all'ente: in tal senso, cfr. la già citata Cass. 30.8.2016 n. 17417.

Trattandosi, dunque, nella specie di errore non imputabile all'ente erogatore, resta del tutto priva di rilievo, ai fini della ripetibilità dell'indebito, la mancanza di dolo dell'istante, e ciò in quanto la possibilità di ripetere l'indebito è esclusa, come detto, solo ove ricorrano tutte le quattro condizioni sopra indicate, tra cui anche l'imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione, che invece nella specie non sussiste.

Vieppiù, ma già la mancanza dell'errore imputabile all'INPS, come detto, esclude la irripetibilità dell'indebito, manca anche l'altro requisito, ossia la insussistenza di dolo, atteso che, essendo acclarato con sentenza passata in giudicato che non vi è stato per gli anni dal 2003 al 2005 alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola Fratelli Oliva, non può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente fosse in buona fede.

Né rileva quanto pure dedotto in maniera suggestiva dal ricorrente circa l'errore dell'INPS consistente nella mancata sospensione cautelativa della erogazione della pensione in attesa di giudizio atteso che l'errore cui fa riferimento la normativa sulla irripetibilità è quello inerente il calcolo delle somme erogate, non l'applicazione di una sospensione cautelare prevista nell'interesse dello stesso Ente previdenziale in caso di contenzioso.



Venendo al quantum delle somme da ripetere l'INPS, previa compensazione, limita la somma da ripetere ad € 77.526,07 (€ 118.415,00 indebitamente percepite - € 40.888,93 che avrebbe dovuto percepire a titolo di pensione di vecchiaia con decorrenza 11/13).

Ebbene il ricorrente ritiene che la compensazione non sia possibile atteso che la somma di € 40.888,93 va erogata al ricorrente mentre la somma indebita sarebbe oramai prescritta.

L'art.1242 cc prevede che la prescrizione non impedisce la compensazione se non era ancora compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

La coesistenza nel caso di specie è avvenuta nel novembre 2013 quando è maturata la pensione di vecchiaia e le somme indebitamente erogate sin dal febbraio 2006 non erano ancora prescritte. Peraltro questo se si calcola il dies a quo dal momento del pagamento delle somme indebite, nessun dubbio residua invece nel caso in cui il termine iniziale per la richiesta di ripetizione si identifichi con il passaggio in giudicato della sentenza, che negando l'iscrizione agli elenchi anagrafici al ricorrente per il triennio 2003/2005, ha di fatto solo in quel momento generato il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate all'INPS.

Pertanto la compensazione opera legittimamente e il ricorrente dovrà ripetere all'INPS la somma di € 77.526,07, oltre accessori.

Conclusivamente, la domanda del ricorrente deve essere disattesa.

A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso,



- spese compensate

Taranto, 28.9.20

Il giudice

Dott.ssa Maria LEONE

